



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 148

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 5/DDL del 21 giugno 2022)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 21
“MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE
IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL'EPIDEMIA
COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO” E ALLA
LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, N. 44 “COLLEGATO ALLA
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020”.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 giugno 2022.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 21 “MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL'EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, N. 44 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020”.

Relazione:

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/2202 - ex art. 260 del TFUE relativa al “Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

La Commissione europea ritiene, infatti, ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'articolo 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione si dichiaravano non compatibili con il mercato comune - per cui l'articolo 5 ne imponeva la restituzione - gli "aiuti di Stato", sotto forma di sgravi degli oneri sociali, concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia.

Non avendo l'Italia adempiuto all'ordine di recupero impartito dalla Commissione europea, la Corte di giustizia nel 2011 ha accolto il ricorso per infrazione promosso dalla stessa Commissione ai sensi dell'allora articolo 88, par. 2, TCE (v. CGUE 6 ottobre 2011, Commissione c. Repubblica italiana, C-302/09). Persistendo il mancato adempimento all'obbligo di recupero, la Commissione - con lettera di costituzione in mora ex art. 260, par. 2, TFUE, del 21 novembre 2012 - ha avviato la procedura di infrazione n. 2012/2202.

Nel 2015, in assenza di un recupero integrale degli aiuti illegittimamente concessi, la Corte di giustizia, con sentenza del 17 settembre 2015, ha dichiarato l'inadempimento da parte dello Stato italiano alla sentenza del 6 ottobre 2011 e ha condannato lo stesso al pagamento di una somma forfettaria di 30 milioni di euro e di una penalità di mora semestrale non degressiva pari a 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nel completamento delle attività di recupero, a partire dalla data della sentenza. Alla data dell'ultimo aggiornamento periodico - 17 marzo 2022 - in Veneto risultano ancora da recuperare 2.467.239,05 euro. Di questi, soltanto 200.000,00 euro di capitale (esclusa la quota di interessi che potrà essere calcolata con precisione soltanto al momento del rimborso dell'aiuto) sono recuperabili in quanto riferiti ad imprese ancora attive, mentre i restanti 2.267.000,00 circa, come già verificato con la Commissione europea, non sono recuperabili in quanto riconducibili ad imprese soggette da tempo a procedura fallimentare. Pertanto, l'intervento oggetto del presente disegno di legge riguarda esclusivamente gli aiuti effettivamente recuperabili dalle imprese ancora operanti sul territorio veneto.

Tra le imprese interessate alle procedure di recupero ve ne sono alcune che producono e commercializzano il vetro artistico di Murano ed altre che operano nel settore della pesca, attività fortemente colpite sia dalla crisi economica seguita alle misure di contenimento del contagio da Covid 19 che

dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale conseguenti all'attuale contesto internazionale.

Si tratta, quindi, di imprese che non dispongono della liquidità necessaria per rimborsare l'aiuto incompatibile e che, proprio per tale motivo, rischiano di dover chiudere l'attività anche alla luce del fatto che recentemente la Commissione europea ha rappresentato all'Italia la necessità di completare quanto prima l'attività di recupero degli aiuti residui, anche mediante l'impiego delle disposizioni contenute nel Temporary Framework Covid-19 ed entro i termini di vigenza di quest'ultimo (30.06.2022).

A riguardo, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 53 introduce una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati. In particolare, la norma prevede che tali imprese, "in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione". Con l'articolo 50 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto-legge "Aiuti"), tale possibilità è stata estesa anche agli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" la cui scadenza è prevista per il 31.12.2022.

In tale contesto si vuole, quindi, istituire uno specifico regime di aiuto a favore delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali, di cui alle Leggi n. 30/1997 e 206/1995, e che non dispongono della liquidità necessaria per rimborsare in tempi brevi l'aiuto ritenuto incompatibile dalla Commissione. Nello specifico, all'intervento, che verrà gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., vengono destinate, sino all'importo massimo di 500.000,00 euro, risorse attualmente disponibili presso la stessa finanzia regionale. Le imprese interessate potranno accedere al beneficio presentando domanda previo apposito avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito della finanziaria regionale.

Passando a una sintetica illustrazione dell'articolato stesso, l'articolo 1 istituisce il regime di aiuto con la costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di una misura con una dotazione di cinquecentomila euro da destinare alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui alle Leggi n. 30/1997 e 206/1995.

L'articolo 2 modifica il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 prevedendo che le somme derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell'ambito del POR FESR 2007-2013, a seguito della chiusura delle iniziative e alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, possano essere utilizzate anche per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria mentre l'articolo 4 concerne la clausola d'urgenza.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 21 “MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL'EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, N. 44 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020”.

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e di permettere l'integrale restituzione degli aiuti ricevuti e dichiarati dalla Commissione europea non compatibili con il mercato, le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono destinate sino ad un importo massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e al comma 1, dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. L'intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6 dell'articolo 1.

3. Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A.

4. L'ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore all'importo dell'aiuto non rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi.

5. Ai benefici previsti dal presente articolo si applica la deroga di cui all'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 2 - Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

1. Al comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, come modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 2020, n. 2, le parole: *“colpite dalla crisi correlata all'epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale”* sono soppresse.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.....	5
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.....	5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	6
Art. 4 - Entrata in vigore.....	6